**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

* Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
* Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
* Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;
* Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE);
* Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 24/01/2017;
* Visto il decreto n. 459 del 15/02/2017 emanato dal M.R. con il quale ha approvato il procedimento di stipula della presente convenzione;
* Visto il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
* Visto il decreto di autorizzazione del 28/05/2021 del Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica.
* **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**TRA**

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO (d’ora in poi “Università”) C.F. 80023730825, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n, 61, da un lato;

**E**

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano (di seguito denominata “soggetto ospitante”), in persona del Direttore Generale Dr. Angelo Cordone, che sottoscrive il presente atto in forza di delega del potere di firma conferita con Deliberazione del C.d.A. n. V/34 del 16/04/2021, domiciliato per la carica presso il citato ente in Via Celoria 11 - 20133 Milano, accreditata, nonché contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 – Specializzando**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in Radiodiagnostica, la Dr.ssa Eleonora Bruno, nata ad Agrigento il 08/06/1991, residente in c.da Buagini n.99 CAP 92015 Raffadali (AG), cod. fiscale BRNLNR91H48A089V tel. 3317844879, e-mail eleonora.bruno@community.unipa.it medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di Palermo (d’ora in poi denominato “specializzando”).

**Art. 3 – Durata tirocinio**

L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 12/07/2021 al 17/12/2021. Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell’arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

**Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: UOC Neuroradiologia. Orari di accesso alle strutture: 8.00 – 20.00

**Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività:

* Studio dell’imaging neuroradiologico in stretta e continua correlazione con la disciplina clinica e chirurgica in un istituto dedicato alla diagnosi e cura dell’ampio spettro di patologie neurologiche, in particolare con approfondimento dell’ambito neuro-oncologico e neuropediatrico.

**Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza dello specializzando è finalizzata all’acquisizione delle capacità professionali previste dall’ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

**Art. 7 – Tutor**

L’attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott. Fabio Doniselli, indicato come tutor dal soggetto ospitante.

**Art. 8 – Accertamento frequenza**

L’accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

**Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell’attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Giuseppe Brancatelli (tutor universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo).

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

**Art. 10 – Tutela assicurativa**

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. D.Lgs. N. 368/99)

**Art. 11 – Sicurezza**

Ai sensi dell’art. 10 del DM 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, se presente il rischio radiazioni ionizzanti, dal D.Lgs. 101/2020 gravano sul soggetto ospitante per quanto riguarda lo specializzando o i singoli dipendenti dell’Università degli Studi di Palermo che si trovino presso l’ente stesso nell’espletamento di attività connesse alla didattica, alla ricerca o alla prestazione di servizi.

Lo Specializzando è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

**Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a sua disposizione l’uniforme di servizio.

**Art. 13 – Obblighi dello specializzando**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l’attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

**Art. 14 - Controversie**

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**Art. 15 – Protezione dati personali**

Le parti dichiarano che i "dati personali" forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso di negoziazione, perfezionamento e gestione della seguente convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa, tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

**Art. 16 – Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell’Università degli Studi di Palermo.

**Art. 17 - Sottoscrizione**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzo della casella PEC.

**Art. 18 – Imposta di bollo e di registro**

La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell’art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. L’imposta di bollo è carico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”.

L’imposta di registro è dovuta in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Palermo, lì

Università degli Studi di Palermo

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia delegato del Rettore (Prof. Marcello Ciaccio)

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Il Direttore Generale (Dott. Angelo Cordone)

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica (Prof. Giuseppe Brancatelli)

Firma per presa visione ed accettazione dello/a specializzanda (Dr.ssa Eleonora Bruno)